

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Produttive e Commercio

OGGETTO

Svolgimento mercati settimanali scoperti a decorrere dal 29 novembre 2020, in osservanza delle disposizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della Salute in data 27 novembre 2020.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Francesco Amato - Area Attività Produttive e Commercio*

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)

VISTO

- ✓ Il D. Lgs. 267/00, art. 107;
- ✓ La Legge Regionale 6/2010 - Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- ✓ Il Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 04.03.2013;
- ✓ Il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.02.2000;
- ✓ Il DPCM del 03 novembre 2020;
- ✓ L'Ordinanza del Miinistro della Salute del 03.11.2020 e del 27.11.2020;

PRESUPPOSTO

Premesso che: nel solco delle precedenti disposizioni sanitarie per fronteggiare la diffusione epidemiologica il DPCM del 03.11.2020 ha introdotto misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID -19 e a fronteggiare la situazione emergenziale; con Ordinanza del Ministro della Salute del 3/11/2020 la Regione Lombardia era stata indicata tra i territori in cui erano applicabili le misure dell'art. 3 del sopra citato decreto e pertanto fino al giorno 28/11 i mercati si sono svolti nella sola componente alimentare;

con successiva Ordinanza del Ministro della Salute del 27/11/2020 è stato stabilito a far tempo da domenica 29/11/2020 il passaggio della Regione Lombardia nella regolamentazione prevista per le zone arancioni; in tali zone il DPCM del 3/11/2020 consente l'effettuazione dei mercati settimanali scoperti sia nella parte alimentare sia nella parte non alimentare;

con Circolare del Ministro dell'Interno N.15350/117/2/1 è stato peraltro chiarito che per i mercati ubicati in area arancione è valido l'assunto dei mercati collocati in area gialla; in relazione alla previsione (art. 1, comma 9, lett. ff) che introduce la misura della chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle attività indicate, con carattere tassativo, dalla norma, quali farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole...va chiarito che la loro chiusura opera esclusivamente per i cosiddetti mercati coperti e non anche per quelli all'aperto. Ciò in quanto i mercati all'aperto, secondo l'orientamento espresso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, sono costituiti su aree delimitate, dedicate al posteggio degli ambulanti o degli stalli mobili di vendita, e in essi non insistono esercizi commerciali stricto sensu, per i quali soli è disposta la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

Considerato che: con Ordinanza Sindacale n. 33 del 3 giugno 2020 è stato dato mandato alla Direzione competente, sentita la Commissione per il Commercio su Aree Pubbliche istituita ai sensi della Legge

Regionale n. 6/2010 di disporre con propri e separati provvedimenti:

a. la riduzione temporanea delle superfici in concessione ai titolari di posteggio ovvero, nei casi in cui ciò non sia sufficiente a garantire le condizioni di sicurezza, la sospensione temporanea dei posteggi, compresi quelli vacanti, che qualora mantenuti non garantirebbero il rispetto dei minimi requisiti logistici nelle aree di mercato; dando atto che ai titolari di tali posteggi potranno essere assegnati in via temporanea posteggi liberi in altri mercati; ove necessario e possibile, dovranno altresì essere avviate le procedure per disporre l'ampliamento delle aree mercatali;

b. la temporanea e progressiva prosecuzione, nei mercati con maggiore affluenza, del servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nonché l'eventuale delimitazione delle aree di mercato con transenne o nastri con contestuale scaglionamento degli accessi, fino a quando tali misure si renderanno opportune per favorire il miglior svolgimento dei mercati, dando atto che i servizi di sorveglianza saranno affidati a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità e i costi sostenuti dovranno essere ripartiti tra i titolari dei posteggi; ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;

c. le modalità di graduale riavvio delle procedure di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori commerciali cosiddetti spuntisti di cui all'art. 16 del Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, assicurando che tali assegnazioni avvengano in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività del mercato;

d. le modalità di vendita di merci usate, dando atto che la vendita di beni usati - con particolare riferimento ai capi di abbigliamento e alle calzature - sia di norma consentita a condizione che venga prodotta documentazione idonea ad accertarne la tracciabilità e la provenienza, nonché ad attestarne l'avvenuta pulizia e disinfezione prima che i beni siano posti in vendita.

In coerenza con il proprio dispositivo tale Ordinanza Comunale continua a produrre effetto, fatte salve successive e diverse ordinanze di Regione Lombardia, alla cui attuazione provvederanno con propri provvedimenti i Dirigenti competenti del Comune di Milano

Dato atto che:

in attuazione a tale Ordinanza la competente Direzione ha assunto i seguenti provvedimenti::

3844 DEL 5 GIUGNO Disposizioni per la vendita di merce usata presso i mercati settimanali scoperti in attuazione della dell'Ordinanza Regionale n. 555/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020.

3857 DEL 8 GIUGNO Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi liberi presso i mercati settimanali scoperti in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 55/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020.

3895 DEL 9 GIUGNO Adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID 19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Regole e criteri da osservare per l'accesso ai mercati nel rispetto di condizioni idonee alla tutela della salute. Riapertura dei posteggi di mercato in via Eustachi .

4731 DEL 10 GIUGNO Nuove disposizioni per l'assegnazione dei posteggi liberi presso i mercati settimanali scoperti in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 555/2020, 566/2020 e 573/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020. Riapertura delle operazioni di spunta ex art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche .

5093 DEL 27 LUGLIO Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi liberi presso i mercati settimanali scoperti in attuazione dell'Ordinanza Regionale n. 555/2020, 566/2020 e 573/2020 e dell'Ordinanza Sindacale n. 33/2020. Apertura delle operazioni di iscrizione nelle liste di spunta per la categoria "Prodotti ittici" ed assegnazione dei posteggi liberi facenti parte dell'organico mercatale dei prodotti ittici - spunta ex art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

8272 DEL 5 NOVEMBRE Svolgimento dei mercati settimanali scoperti a decorrere dal 6 novembre 2020 in osservanza delle disposizioni dettate dal DPCM 3.11.2020 che ha introdotto misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale. Sospensione

delle operazioni di spunta.

8540 del 12 NOVEMBRE Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi liberi agli operatori di commercio aree pubbliche che esitano prodotti alimentari presso i mercati settimanali scoperti e assegnazione dei posteggi ai Produttori Agricoli che esitano alimentari Vista la necessità di adeguare i dispositivi alle norme e alle regolamentazioni vigenti con l'obiettivo di favorire il rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.

Sentite nell'ambito della competente commissione consultiva in data 27/11/2020 le Associazioni di Categoria rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 16 comma 2 lett. 1) della L.R. n. 6/2010;

Premesso quanto sopra

DETERMINA

1. A far tempo dal 29/11/2020 i mercati settimanali scoperti si svolgeranno regolarmente sia per la parte alimentare sia per la parte non alimentare, tutti i giorni della settimana;
2. Le attività commerciali dovranno svolgersi nel rispetto delle Linee Guida allegate al DPCM del 3/11/2020 - Scheda Commercio al dettaglio su Aree Pubbliche - e alle attuative Ordinanze Regionali; ciascun Operatore Commerciale è obbligato ad attenersi alle prescrizioni e ai dispositivi ivi indicati;
3. Sono sospese le operazioni di spunta nelle modalità previste dal Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche. In ciascun mercato saranno pre-assegnati agli operatori di commercio su aree pubbliche spuntisti i posteggi definitivamente liberi, nel rispetto del criterio alfanumerico e della posizione occupata nella graduatoria di spunta riferita sia al genere merceologico "Alimentare" sia al genere merceologico "Non Alimentare" nelle modalità già descritte dalla Determinazione Dirigenziale n. 3857/2020 -
4. E' sospesa la vendita di merci usate nei posteggi dei mercati settimanali scoperti e nei posteggi extramercato collocati entro 200 metri dalle aree di mercato; tale divieto non opera nei confronti del mercato del sabato noto come "Fiera di Senigallia", caratterizzato tradizionalmente all'esclusiva vendita di tali prodotti;
5. Nei mercati con caratteristiche logistiche di maggior complessità e maggiore affluenza, che saranno individuati congiuntamente alla Polizia Locale, prosegue il servizio di sorveglianza del mantenimento delle distanze interpersonali nonché l'eventuale delimitazione delle aree di mercato con transenne o nastri con contestuale scaglionamento degli accessi, fino a quando tali misure si renderanno opportune per favorire il miglior svolgimento dei mercati, dando atto che i servizi di sorveglianza saranno affidati a soggetti privati con adeguata esperienza e professionalità e i costi sostenuti dovranno essere ripartiti tra i titolari dei posteggi; ciascuna Impresa del mercato avrà l'obbligo di contribuire proporzionalmente, pena la sospensione del posteggio, al pagamento delle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione per l'erogazione di tali servizi;
6. Sarà mantenuto il servizio di fornitura dei bagni chimici nelle aree di mercato, fino a quando i pubblici esercizi rimarranno chiusi al pubblico in esecuzione delle normative vigenti;
7. Restano in vigore le disposizioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa con cui è stata disposta la riduzione temporanea delle dimensioni dei posteggi nei mercati con maggiori criticità, dando atto che in tutti i mercati, laddove si renda necessario garantire un'adeguata ampiezza della corsia centrale di camminamento, ovvero il mantenimento della corsia di passaggio sui marciapiedi ad uso dei residenti, ed in tutti i casi in cui si renda necessario adottare misure per evitare assembramenti nelle aree di mercato, gli Ispettori dell'Area Commercio potranno disporre ulteriori provvedimenti presso le sedi di mercato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'obbligo di rimozione degli automezzi di supporto dei titolari di posteggio, il temporaneo trasferimento di uno o più posteggi all'interno dell'area di mercato, lo slittamento delle aree in concessione, anche facendo uso degli spazi ordinariamente occupati dai posteggi vacanti;

8. In ciascun caso in cui venga elevato verbale per violazioni riferite a maggiori occupazioni rispetto alla superfici date in concessione, ovvero per altre violazioni dei comportamenti finalizzati al rispetto del distanziamento ,al divieto di assembramento o al mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, i competenti organi di controllo invieranno tempestivamente la relativa documentazione all'Area competente, che procederà all'immediata notificazione della conseguente sanzione amministrativa accessoria della sospensione del posteggio per 1 giornata.In caso di recidiva sarà disposta la sospensione del posteggio a partire da giorni 3.

IL DIRETTORE (Area Attività Produttive e Commercio)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)